

DISCIPLINARE PER GLI INCARICHI DI CONSULENZA E PER LA NOMINA DI CONSIGLIERI ESPERTI A TITOLO ONORIFICO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

ART. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di consulenza presso le strutture di diretta collaborazione del Consiglio ai sensi degli artt. 6 bis e 13 del Regolamento recante "Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania", approvato nella seduta del 30 luglio 2025 e smi.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare le strutture di supporto:
 - a. del Presidente del Consiglio Regionale;
 - b. dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - c. dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
 - d. del Rappresentante dell'Opposizione
3. Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle nomine di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Consiglio regionale, di cui il Presidente del Consiglio può avvalersi, i cui incarichi sono conferiti a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell'incarico stesso e, in ogni caso, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziato.

ART. 2 – Presupposti e condizioni per il conferimento

Il conferimento degli incarichi è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti cumulativi:

- a. rispondenza dell'oggetto della prestazione agli obiettivi strategici dell'Organo politico;
- b. natura temporanea e qualificata della prestazione;
- c. determinazione preventiva della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

ART. 3 – Requisiti e competenze professionali

1. Gli incarichi di cui al presente disciplinare sono conferiti a soggetti di comprovata e specialistica competenza professionale, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a. Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento attinente alle materie di competenza legislativa o di indirizzo o, comunque, attinente della struttura richiedente;
 - b. Particolare e comprovata specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria, da pubblicazioni o da una pluriennale attività lavorativa svolta in settori affini;
 - c. Assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con il ruolo istituzionale del Consiglio Regionale e con i singoli Consiglieri richiedenti, ai sensi del D.Lgs. 39/2013.
2. Non possono essere conferiti incarichi di consulenza a soggetti che si trovino in stato di quiescenza, salvo i casi e i limiti strettissimi previsti dalla normativa statale vigente e, comunque, esclusivamente a titolo gratuito (fatto salvo il rimborso delle spese documentate).

ART. 4 – Tipologia degli incarichi e funzioni

1. Gli incarichi di cui al presente disciplinare sono incarichi di consulenza o studio finalizzati alla redazione di pareri, proposte di legge, emendamenti, dossier tecnici e attività di ricerca specialistica per le esigenze legislative e ispettive del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può dotarsi di un proprio addetto stampa cui conferire incarico di consulenza per tutti i servizi di comunicazione istituzionale ed i rapporti con gli organi di stampa e di informazione nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento che saranno definite in sede di convenzione.
3. L'attività dei consulenti esterni ha natura prettamente fiduciaria e di supporto politico-istituzionale. Essa non può in nessun caso surrogare le funzioni amministrative d'istituto spettanti alle direzioni e ai servizi della macchina amministrativa del Consiglio Regionale.

ART. 5 – Modalità di conferimento e natura fiduciaria

1. Il conferimento dell'incarico avviene su base strettamente fiduciaria, su proposta formale del titolare della struttura di diretta collaborazione (Presidente del Consiglio, Componente UdP, Presidente di Commissione, Rappresentante dell'Opposizione).
2. Data la natura fiduciaria del rapporto connesso all'attività degli Uffici di diretta collaborazione, l'organo di direzione politica individua direttamente i soggetti idonei, previa valutazione dei curricula e verifica dell'assenza di conflitti di interesse.
3. La proposta deve essere corredata dal curriculum vitae del candidato e da una dettagliata relazione che attesti la coerenza tra il profilo professionale scelto e l'oggetto della prestazione richiesta.
4. L'incarico è formalmente conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Campania, previa verifica della regolarità contabile e della copertura finanziaria sul bilancio interno del Consiglio nell'ambito delle risorse all'uopo stanziare e in esito alla verifica della rispondenza alle previsioni degli artt. 6 bis e 13 del Regolamento recante "Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania", approvato nella seduta del 30 luglio 2025 e smi. Le risultanze delle predette verifiche saranno condivise dal competente ufficio amministrativo con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio.

Art. 6 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Non possono ricevere incarichi coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità previste dalla legge o che abbiano un interesse personale in conflitto con le funzioni dell'Amministrazione.
2. All'atto della firma del contratto, il consulente rilascia una dichiarazione sostitutiva di notorietà sull'assenza di conflitto di interessi e sull'insussistenza di condanne penali ostative.

ART. 7 – Durata, limiti finanziari e cessazione

1. Gli incarichi hanno una durata massima legata alla permanenza in carica dell'Organo politico proponente. Essi cessano di diritto e con effetto immediato all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del titolare della struttura di riferimento.
2. La durata del contratto non può comunque eccedere la scadenza della legislatura regionale in corso.
3. Il compenso è determinato all'atto del conferimento dell'incarico ed è determinato nella misura prevista dall'art. 6 bis e dall'art. 13 del Regolamento recante "Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania, approvato nella seduta del 30 luglio 2025 e smi, nel rispetto dei limiti di spesa e di budget complessivi imposti dalla legge per il funzionamento delle strutture consiliari.

4. Nell'atto di nomina dei consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Consiglio regionale, di cui il Presidente del Consiglio può avvalersi, i cui incarichi sono conferiti a titolo onorifico, è stabilito il limite massimo annuale delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 8, che devono essere adeguatamente rendicontate.
5. Le spese complessive per le consulenze degli Uffici di diretta collaborazione devono rispettare i limiti massimi annuali stanziati nel bilancio dell'Amministrazione per tali specifiche strutture di supporto.
6. Per gli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 135/2012) e s.m.i., l'incarico deve essere svolto a titolo esclusivamente gratuito. Per tali soggetti, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le sole missioni autorizzate costituisce l'unica forma di erogazione economica ammessa, nei limiti delle risorse stanziare per la struttura di riferimento.

ART. 8 – Disciplina e limiti del rimborso spese dei consiglieri esperti

1. I consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 6 bis del Regolamento recante "Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania", possono avere diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio esclusivamente qualora tali spese siano:
 - a. direttamente correlate all'esecuzione di specifiche missioni o attività istituzionali autorizzate, fuori dalla sede ordinaria di svolgimento dell'incarico;
 - b. preventivamente autorizzate per iscritto dal titolare della struttura di diretta collaborazione proponente (Presidente del Consiglio, Componente UdP);
 - c. regolarmente documentate mediante titoli di spesa originali e fiscalmente validi.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono corrisposti nel rispetto dei seguenti limiti, massimali e modalità:
 - a. **spese di viaggio:** è consentito l'uso dei mezzi di trasporto pubblici (treno in classe ordinaria/business, aereo in classe economica). L'utilizzo del mezzo proprio deve essere espressamente autorizzato preventivamente e motivato da ragioni di oggettiva economicità o di servizio, con applicazione delle tariffe ACI minime vigenti;
 - b. **spese di vitto e alloggio:** il rimborso è subordinato alla presentazione di fatture o scontrini parlanti, entro i tetti giornalieri massimi fissati nell'atto di autorizzazione. Non sono in alcun caso ammessi rimborsi in forma forfettaria.
3. Gli oneri derivanti dai rimborsi spese regolati dal presente articolo devono trovare obbligatoriamente copertura nei budget e nei fondi assegnati alla singola struttura di diretta collaborazione, senza comportare in alcun caso incrementi o variazioni sul bilancio di previsione del Consiglio Regionale.
4. I prospetti liquidati relativi ai rimborsi spese dei consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio sono soggetti agli obblighi di pubblicità istituzionale previsti dalla vigente normativa, con cadenza periodica.

ART. 9 – Clausola di recesso e risoluzione

1. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza naturale mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il Consiglio Regionale procede alla risoluzione di diritto e immediata del rapporto in caso di:
 - a. Grave e motivato inadempimento delle attività pattuite;

- b. Sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi non rimosse dal consulente;
- c) Violazione del codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale, in quanto applicabile.

ART. 10 – Trasparenza, pubblicità ed efficacia

1. I provvedimenti di conferimento degli incarichi, i contratti, i curricula e l'entità dei compensi attribuiti sono pubblicati entro i termini di legge sul portale istituzionale del Consiglio Regionale della Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
2. La pubblicazione sul sito istituzionale costituisce condizione legale di efficacia dell'atto per la liquidazione del compenso.

ART. 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio allo Statuto del Consiglio regionale della Campania, al Regolamento interno del Consiglio, al Regolamento di contabilità consiliare e alle vigenti leggi statali in materia di contratti di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione.